

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

(Cont 2998/2022 – Avv. Quiligotti)

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN
SEDE GIURISDIZIONALE PALERMO**

Ricorso in appello con istanza di sospensione

dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo- Commissione
Giudicatrice del concorso ABPR31 Fotografia, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa *ex lege*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (Codice Fiscale.
80027950825 - fax 091527080- PEC:
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Via V.
Villareale n. 6, è *ope legis* domiciliata

contro

il Sig. **Zavattieri Sergio**, rappresentato e difeso rappresentato e difeso
dall'avvocato Giuseppe Mandalà, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia

e nei confronti

dei Sigg.ri Palazzo Rosamaria e Barrera Giorgio, nonché, a seguito
dell'ordinanza n. 440/2022 di integrazione del contraddittorio, dei
Sigg.ri Tartaglia Daniela, Camporesi Silvia, Di Giugno Alessandro,
Trovato Maria Vittoria, Raimondi Alvise Aton, Lo Iacono Luca e
Nicoletti Filippo Maria

per l'annullamento, previa sospensione

della sentenza n. 1041/2023, pubblicata il 29.03.2023 e notificata il 30.03.2023, con la quale il TAR Sicilia Palermo ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Zavattieri nei confronti della graduatoria definitiva degli idonei della selezione pubblica, per titoli, per la formazione della graduatoria di Istituto triennale (AA.AA. 2020/21, 2021/22, 2022/23), finalizzata al conferimento di incarichi ad esperti esterni per l'insegnamento di Fotografia Digitale (ABPR31), indetta con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Palermo n. 9/B del 14/02/2022 prot. 1356, nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati *“nella misura in cui non hanno considerato, nella valutazione dei titoli del ricorrente, anche le precisazioni contenute nel curriculum da questi prodotto con la domanda di partecipazione al concorso”*.

FATTO

Con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Palermo n. 9/B del 14/02/2022 prot. 1356 veniva indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formazione della graduatoria di Istituto triennale (AA.AA. 2020/21, 2021/22, 2022/23), finalizzata al conferimento di incarichi ad esperti esterni per l'insegnamento di Fotografia Digitale (ABPR31).

Il Sig. Zavattieri partecipava alla suddetta selezione senza tuttavia ottenere un punteggio sufficiente ad essere inserito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Ebbene, controparte, dolendosi del suo mancato inserimento in detta graduatoria, essendo asseritamente in possesso di idoneo punteggio, illegittimamente non attribuitogli dall'Accademia odierna appellante, la impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia al fine di ottenere la rettifica della graduatoria suddetta, *«nella quale il ricorrente dovrà, pertanto, essere collocato al 3° posto»*, perché, a suo dire, illegittima per un triplice ordine di motivazioni.

Lamentava, in particolare, controparte, con il primo motivo di censura, l'illegittimità dell'operato della Commissione per violazione dell'obbligo di stabilire preventivamente i parametri per la valutazione dei titoli atteso che *“..prima di procedere alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali dei candidati di cui all'art. 6, punto 1, paragrafo B, nn. 3 e 4 del bando di selezione, è venuta a conoscenza sia dei nominativi dei candidati sia dei loro titoli”*, laddove, invero, a suo dire, *“la predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione è operazione preliminare che, peraltro, deve precedere non solo la valutazione ma anche la stessa conoscenza dei nominativi dei candidati e ciò al fine di assicurare la assoluta imparzialità di giudizio e il rispetto della par condicio tra i concorrenti”*.

Si doleva, altresì, l'odierno appellato del fatto che *“..la commissione ha ritenuto di fissare i criteri di valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali previsti nel bando, introducendo delle differenziazioni nei punteggi massimi attribuibili rispetto ai quali il bando medesimo non*

prevedeva alcuna diversa “pesatura”..ed ha del tutto erroneamente, irragionevolmente e con evidente travisamento dei fatti, collocato nella griglia di valutazione “Partecipazione a mostre o esposizioni collettive di qualsiasi tipo senza catalogo a stampa” i titoli artistico-culturali e professionali allegati dal ricorrente sub. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 20 dell’elenco allegato 3/A e 3/B alla domanda...”.

Con un terzo motivo di censura si lamentava, infine, controparte, della violazione di legge (art. 97, Cost.), violazione dell’art. 6, par. b), co. 1, punti 3 e 4 del bando ed eccesso di potere sotto ulteriori profili, per avere la Commissione valutato alcuni titoli del Sig. Zavattieri senza considerare quanto da questi dichiarato nel curriculum.

In particolare, ad avviso di controparte, innanzi tutto, i titoli artistico-culturali e professionali da questi allegati sub 4, 6, 7, 8, 9, 10, 20 dell’elenco allegato 3/A e 3/B alla domanda, erano stati valutati quali *“Partecipazione a mostre o esposizioni collettive di qualsiasi tipo senza catalogo a stampa”*, laddove invero i medesimi avrebbero dovuto essere valutati come *“Partecipazione a mostre o esposizioni collettive di carattere nazionale o regionale con relativo catalogo a stampa”* o *“Acquisizioni di opere in collezioni museali, enti pubblici o fondazioni”*, che prevedevano un punteggio massimo più elevato.

Inoltre, a suo dire, i titoli artistico-culturali e professionali allegati sub 5, 11, 19 dell’elenco allegato 3/A e 3/B alla domanda, erano stati valutati come *“Mostre personali monografiche senza catalogo a stampa, ma comunque recensite”*, laddove i medesimi avrebbero dovuto essere valutati come *“Mostre personali monografiche con catalogo a*

stampa” o come “Partecipazione a mostre o esposizioni collettive di carattere internazionale con relativo catalogo a stampa”, che prevedevano un punteggio massimo più elevato.

Successivamente, con sentenza n. 1041/2023, pubblicata il 29.03.2023 e notificata il 30.03.2023, il T.A.R. adito ha, innanzi tutto, dichiarato *“l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha contestato le modalità con cui la Commissione di concorso ha stabilito i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli artistico-culturali dei candidati, senza chiedere conseguentemente l’annullamento dell’intera graduatoria, ma la sua mera rettifica in senso favorevole al ricorrente”*.

Il G.A. ha inoltre rigettato, perché ritenuto infondato, il secondo motivo di ricorso relativo alla “pesatura” dei titoli in presunta violazione delle disposizioni del bando, in base al rilievo che *“Per detti titoli il bando ha previsto unicamente il punteggio massimo (pari a 72 punti), senza ulteriori specificazioni. Non può, pertanto, fondatamente immaginarsi che la Commissione potesse attribuire per i titoli prodotti da ogni candidato un punteggio da 0 a 72 senza aver prima individuato una griglia dettagliata di attribuzione dei punteggi, tenuto altresì conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale è sufficiente l’attribuzione di un punteggio numerico nelle prove di concorso solo qualora siano predeterminati a monte e in modo sufficientemente dettagliato i criteri di attribuzione dello stesso”*.

Con la succitata decisione, infine, il TAR, muovendo dalla considerazione che *“il ricorrente non ha affatto chiesto di valutare titoli*

differenti da quelli da questi elencati nell'allegato 3 A quanto, piuttosto, di valutarli correttamente, alla luce delle informazioni ulteriori contenute nel curriculum prodotto insieme alla domanda...”, ha accolto il terzo motivo di ricorso richiamando i principi giurisprudenziali in tema di soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati “nella misura in cui non hanno considerato, nella valutazione dei titoli del ricorrente, anche le precisazioni contenute nel curriculum da questi prodotto con la domanda di partecipazione al concorso” e disponendo “una nuova valutazione dei titoli del ricorrente da parte di altra Commissione con diversa composizione, considerando espressamente anche quanto da questi indicato nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione; valutazione da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con eventuale rettifica della graduatoria.”

Ebbene, se del tutto correttamente il TAR ha respinto, con la sentenza n. 1041/2023, i primi due motivi di ricorso, tale decisione si appalesa, tuttavia, errata nella parte in cui il G.A. ha accolto la avversa domanda sotto i profili dedotti con il terzo motivo di impugnativa e merita, dunque, di essere riformata per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Deve contestarsi la fondatezza, nel merito, delle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, accolto dal G.A. e, per l’effetto, la correttezza dell’appellata decisione, alla luce di quanto segue.

Afferma, in particolare, al riguardo, il primo Giudice che “*La corretta*

valutazione dei titoli del ricorrente non può essere esclusa, come sostenuto dalla resistente, in base al disposto degli artt.:

- 3, co. 5, lett. e), del bando, che dispone l'indicazione nell'allegato 3/A di tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle opere (titolo, casa editrice, n. pagine, lingua di pubblicazione, eventuale curatela o co-curatela,

- 3, co. 7 del bando, secondo il quale «con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione si atterrà esclusivamente alla valutazione degli allegati 3A e 3B».

Una simile lettura, infatti, non tiene conto del fatto che il ricorrente non ha affatto chiesto di valutare titoli differenti da quelli da questi elencati nell'allegato 3A quanto, piuttosto, di valutarli correttamente, alla luce delle informazioni ulteriori contenute nel curriculum prodotto insieme alla domanda.”

Secondo il T.A.R., in sostanza, posto che “l’art. 3, co. 5, lett. c) del bando prevede che i candidati producano un curriculum con firma autografa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000;

- il ricorrente ha prodotto tale curriculum in allegato alla domanda, da cui risultano in taluni casi il numero di ISBN delle proprie produzioni (titoli sub 4, 5, 8, 10 e 11) o quantomeno gli estremi della pubblicazione (titoli sub 9, 19 e 20) o, ancora, la loro presenza in collezioni pubbliche (titoli sub 6 e 7);

- i criteri di valutazione riportati nel bando hanno dato espresso rilievo all'eventuale pubblicazione a stampa delle opere, così come all'eventuale acquisizione in collezioni museali, enti pubblici o

fondazioni.”, la Commissione avrebbe dovuto valutare i titoli prodotti dal Sig. Zavattieri come allegati alla domanda sub 4, 6, 7, 8, 9,10, 20 e sub 5, 11, 19, tenendo conto di quanto emergeva dal curriculum da questi prodotto e ciò conformemente al *“consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette il soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali per la regolarizzazione (e non l’integrazione) di domande, come quella per cui è controversia, in cui talune informazioni sono chiaramente indicate nel curriculum; si tratta, in altre parole, di un mero errore di forma nella presentazione della domanda, che pertanto non può dirsi incompleta”* atteso che, nella specie, non si sarebbe trattato di valutare titoli differenti da quelli elencati dall’odierno appellato nell’allegato 3A quanto, piuttosto, di valutarli correttamente, alla luce delle informazioni ulteriori contenute nel curriculum da questi prodotto insieme alla domanda.

Ebbene, deve in questa sede rilevarsi l’erroneità del presupposto da cui muove il primo Giudice e, conseguentemente, delle conclusioni cui perviene, perché basate su una lettura incompleta e fuorviante del bando, che ha generato una interpretazione del tutto infondata dello stesso.

Ed infatti, nell’art. 3, comma 5 del bando, alla lettera c) nella versione completa e non riportata in sentenza, testualmente si legge:

"c) curriculum con firma autografa, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli artistico-culturali e professionali relativi all'insegnamento per il quale si concorre".

Per "curriculum", quindi, si intende unicamente l'allegato 3, composto

di due parti (all. 3A e all. 3B), come chiaramente si evince dalla lettura dell'intero art. 3, comma 5 del bando, dove alle lettere dalla a) alla g) si elencano i documenti da presentare.

Tra questi non si menziona mai un curriculum vitae, quanto piuttosto gli allegati al bando da compilare.

L'errata interpretazione, derivante da una grave omissione di parte di un articolo del bando, del termine "curriculum", ha dunque indotto in errore i giudicanti, i quali, anziché attenersi alla lettera del bando, hanno dedotto si potesse trattare di un curriculum vitae, che non era previsto in alcun modo fosse presentato e, di conseguenza, poter essere considerato ai fini della valutazione.

La Commissione, quindi, non avrebbe mai potuto prendere in considerazione un documento allegato dal candidato non previsto dal bando di concorso, né valutare eventuali altri titoli non contenuti nell'allegato 3, che nel bando viene espressamente chiamato "curriculum", con una accezione chiaramente differente dal curriculum vitae presentato dallo Zavattieri.

A conferma della correttezza della superiore lettura delle norme del bando si evidenzia come, nello stesso modello di allegato 3, nel titolo, si legge chiaramente: "CURRICULUM TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA".

Erra quindi il primo Giudice nel sostenere che il bando prevedesse la possibilità di allegare un curriculum vitae al di fuori dell'allegato 3, composto da due parti, ossia gli allegati 3A e 3B.

Di conseguenza, ove la Commissione avesse valutato i titoli contenuti, come mera elencazione, in un documento allegato non previsto dal bando, avrebbe certamente commesso una palese violazione della normativa di riferimento.

Tanto più che, leggendo proprio quel curriculum vitae allegato inopportuno dal candidato, le pubblicazioni di cui trattasi non sono in nessun modo relazionate con i titoli presentati negli allegati 3A e 3B, essendo indicate alla voce "libri a cataloghi" assieme ad altre pubblicazioni.

Sarebbe stato quindi impossibile per la Commissione rilevare che una o più pubblicazioni dichiarate in un curriculum vitae allegato e non richiesto potessero essere relazionate in qualche modo con le attività dichiarate nell'allegato 3.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato deriva, con evidenza, come, anche sotto tale profilo, la Commissione ha operato del tutto legittimamente, essendosi attenuta scrupolosamente a quanto previsto dal bando, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'art. 3, comma 5, lettera e) che, difatti, precisa che *“le pubblicazioni, indicate all'interno dei 20 titoli in all. 3/A, devono riportare titolo, casa editrice, n. pagine, lingua di pubblicazione, eventuale curatela o co-curatela, ISBN. Le stesse devono essere presentate integralmente all'interno dello specifico book di riferimento all. 3/B”*.

La Commissione, difatti, ha proceduto valutando esclusivamente quanto elencato dettagliatamente nell'allegato 3A (a cui doveva corrispondere in modo speculare il materiale nell'allegato 3B), dove il candidato non

ha riportato alcun elemento che potesse far presagire alla Commissione che le attività fossero corredate da cataloghi a stampa, né che le opere fossero state acquisite alle collezioni pubbliche, come, invero, avrebbe dovuto fare in ossequio a quanto previsto obbligatoriamente, ai fini della valutazione, dal citato art. 3, comma 5, lettera e) del bando.

Laddove non presenti negli allegati 3A e 3B quindi, la Commissione non poteva valutarle in alcun modo, in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, secondo capoverso dello stesso bando, il quale, difatti, prevede che *“non sono valutabili i titoli artistico-culturali e professionali per i quali manchi l'elenco (all.3A) redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 munito di sottoscrizione con firma autografa”* e ancora dall'art. 3, comma 7, dove ulteriormente si specifica che *“con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione si atterrà esclusivamente alla valutazione degli allegati 3A e 3B”*.

La Commissione si è quindi attenuta esclusivamente a quanto riportato dal candidato negli allegati 3A e 3B, così come prevede il bando, fornendo una valutazione dell'attività e assegnando il rispettivo punteggio esclusivamente in base a quanto dichiarato, né poteva essere chiamata, come sostenuto da controparte e condiviso dal primo Giudice, a confrontare tali attività con un curriculum vitae che, si ribadisce, non era richiesto dallo stesso bando.

Se lo avesse fatto, infatti, avrebbe pregiudicato la corretta e imparziale valutazione aggiungendo elementi estranei che avrebbero per astratto favorito l'odierno appellato rispetto ad altri candidati che tale

curriculum vitae non avevano prodotto, posto che non vi era alcun obbligo di allegarlo.

L'unico punto, infatti, si ribadisce, dove è citato un "curriculum" è l'art. 3, comma 5, lettera c) del bando, dove però si fa riferimento non già ad un curriculum vitae, quanto piuttosto a quello "*dei titoli artistico-culturali e professionali relativi all'insegnamento per il quale si concorre*", rinviando esplicitamente all'allegato 3 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 47, DPR 445/2000) e agli allegati ad esso collegati 3A e 3B.

Il Sig. Zavattieri, avrebbero potuto e dovuto, pertanto, (cosa fra l'altro fatta da tutti gli altri partecipanti alla selezione) presentare la domanda di partecipazione completa in tutte le sue parti e non, invece, invocare, peraltro per cause da addebitare ad un suo specifico errore, una ultronea non dovuta attività dell'amministrazione, con conseguente palese violazione del basilare principio di non aggravamento dell'attività della pubblica amministrazione.

A tal fine è, infatti, opportuno rilevare che il principio di soccorso istruttorio, nel caso di specie non può trovare applicazione, in quanto la sopracitata erronea indicazione afferisce ad aspetti talmente rilevanti della domanda medesima (in relazione a quanto previsto dal bando di concorso) che l'esercizio del soccorso istruttorio da parte dell'amministrazione avrebbe di fatto realizzato un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento e della par condicio tra i partecipanti alla selezione stessa.

E' di chiara evidenza, infatti, che la regolarizzazione non può tradursi in una vera e propria correzione postuma per ovviare a irregolarità non sanabili.

Al riguardo con sentenza n.196/2016, il Consiglio di Stato ha stabilito che nei concorsi pubblici il "*dovere di soccorso istruttorio*", ovvero l'obbligo dell'amministrazione di regolarizzare d'ufficio eventuali elementi di contorno mancanti, sussiste quando si sia in presenza di atti o documenti già completi degli elementi costitutivi e non si tratti invece di completare la domanda del concorrente nei suoi elementi essenziali.

Il Consiglio di Stato nella sopracitata sentenza ha statuito, infatti, che "*l'operato della Commissione, nell'escludere la valutabilità dell'incompleta dichiarazione..... è legittimo e conforme alle previsioni del bando, oltre che al più generale canone della par condicio che informa le procedure concorsuali, quale espressione del più generale principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)*".

Il soccorso istruttorio, pertanto, non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per la pubblica amministrazione «*dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedurali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda)* », come ha chiarito la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n.6248).

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, poi, con sentenza n. 9 del 2014 ha disposto che *"l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti ad una procedura selettiva può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario, affidato dall'ordinamento alla cura dell'Amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano)"*, sicché in tale prospettiva, *"la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo) di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi"*.

Sempre il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 7975 del 2019 ha espressamente affermato che *"il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale poiché effettivamente consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio"*.

Ne consegue che in presenza di una domanda di partecipazione non debitamente compilata, il principio del soccorso istruttorio non può essere invocato dal candidato incorso in colpevole errore, e ciò per un elementare, e certo non eccessivo, principio di autoresponsabilità che incombe in generale in capo ad ogni membro della collettività ed in modo particolare su chi partecipa ad una procedura selettiva soggetta alla *lex specialis* del bando di concorso.

D'altronde, la giurisprudenza amministrativa al riguardo è concorde nel ritenere che, anche in materia di concorsi pubblici, il ricorso da parte dell'amministrazione al soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96).

Alla luce di tutto quanto sopra deve affermarsi la legittimità dell'operato amministrativo per la mancata attivazione del soccorso istruttorio atteso che l'odierno appellato, lungi dall'aver commesso "*un mero errore di forma nella presentazione della domanda, che pertanto non può dirsi incompleta*", come affermato dal primo Giudice nella sentenza oggetto della presente impugnativa, ha commesso un errore sostanziale, tanto più che non sarebbe stato possibile, anche rinvenendo nel titolo della pubblicazione un rinvio ad un possibile catalogo di una mostra inserita nei titoli presentati, fornire, da parte della Commissione, una congrua valutazione stante la mancata allegazione in copia della pubblicazione, siccome espressamente previsto dal bando, all'art. 3, comma 5, lettera e), secondo cui "*le pubblicazioni, indicate all'interno dei 15 titoli in all. 3/A, devono riportare titolo, casa editrice, n. pagine, lingua di pubblicazione, eventuale curatela o co-curatela, ISBN. Le stesse devono essere presentate integralmente all'interno dello specifico book di riferimento all. 3/B.*"

Non sarebbe stato quindi sufficiente, per la valutazione da parte della

Commissione, l'indicazione dei dati biblioteconornici della pubblicazione, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere allegata per intero unitamente alla documentazione della mostra o esposizione ai rispettivi numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, oggetto della controversia.

La valutazione della Commissione è pertanto corretta nella sostanza e nella forma, mentre il curriculum vitae allegato dal candidato non può essere preso in considerazione perché non previsto in alcun modo dal bando, che invece prevede, quale "curriculum" unicamente l'allegato 3.

Ciò detto, non può non apparire infondata anche l'unica censura, tra quelle poste da controparte a fondamento del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, accolta dal T.A.R. con la sentenza oggi appellata.

Alla luce di quanto sopra, ben si comprende la legittimità della graduatoria oggetto di impugnativa, che, in osservanza alla normativa dettata dal bando ed in ossequio ai principi in materia di soccorso istruttorio, l'Amministrazione appellante ha adottato relativamente alla selezione pubblica, per titoli, per la formazione della graduatoria di Istituto triennale (AA.AA. 2020/21, 2021/22, 2022/23), finalizzata al conferimento di incarichi ad esperti esterni per l'insegnamento di Fotografia Digitale (ABPR31), indetta con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Palermo n. 9/B del 14/02/2022 prot. 1356.

In considerazione degli elementi di criticità della sentenza rilevati, ricorrono, infine, le condizioni per chiederne la sospensione degli

effetti.

In merito al fumus boni iuris ci si riporta a quanto già ampiamente esposto.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, ricorrono i requisiti della estrema gravità ed urgenza, in considerazione del pregiudizio che verrebbe arrecato ai vincitori qualora, in esito alla valutazione degli ulteriori titoli, l'odierno appellato venisse posto in posizione anteriore a candidati già assunti dall'Accademia appellante con contratto a tempo determinato.

Per tali motivi pertanto si chiede

VOGLIA L'ON.LE C.G.A.

- annullare, previa sospensione, la sentenza n. 1041/23 del T.A.R.

Sicilia Palermo, siccome palesemente fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto.

Il contributo unificato deve essere iscritto a campione, godendo

l'Amministrazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 8, L.n.

488/99, 17 D.P.R. n. 642/72, 59 T.U. n. 131/86

Vinte le spese

Palermo, 17.04.2023

Maria Gabriella Quiligotti

(Avvocato dello Stato)